



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 04/03/2024

DETERMINAZIONE N. 43/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "IMMEDIA SERVIZI IMMOBILIARI S.A.S. DI UDESCHINI LUIGI & C."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Immedia Servizi Immobiliari S.a.s. di Udeschini Luigi & C.", con sede in Leno (BS) via Badia n. 37, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 02759370980;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 476455 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 6 settembre 2006, l'attività di agenzia d'affari in mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Luigi Udeschini risulta essere socio accomandatario e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 26207 dell'8 marzo 2022, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 26 settembre 2014 al 23 gennaio 2022 e per il periodo dal 24 gennaio 2022 al 23 gennaio 2023 la polizza stipulata ha un massimale previsto per la responsabilità civile che non corrisponde a quello normativamente previsto per le società di persone;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 2 ottobre 2023, prot. n. 74825, a carico della società in parola, nella persona del legale rappresentante signor Luigi Udeschini che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 18 ottobre 2023, alla quale è risultato assente, come da verbale di audizione n. 23114/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

vista la documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale e preso atto che il signor Luigi Udeschini ha

stipulato, in data 23 gennaio 2022, una polizza con efficacia retroattiva dal 23 gennaio 2017 e con massimale inferiore a quello normativamente previsto;

tenuto conto, pertanto, che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agenzia d'affari in mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 26 settembre 2014 al 23 gennaio 2017 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti e dal 24 gennaio 2017 al 23 gennaio 2022 senza garanzia assicurativa ma con l'efficacia della retroattività della polizza stipulata in data 23 gennaio 2022 che ha massimale inferiore a quelli stabiliti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis e dalla Circolare ministeriale n. 503649 del 27 marzo 2002, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di scopertura assicurativa, per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva e per i casi di copertura assicurativa con massimali inferiori agli importi minimi stabiliti dalle disposizioni normative;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni trenta a carico della società "Immedia Servizi Immobiliari S.a.s. di Udeschini Luigi & C.", nella persona del legale rappresentante signor Luigi Udeschini;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Immedia Servizi Immobiliari S.a.s. di Udeschini Luigi & C.", nella persona della legale rappresentante signor Luigi Udeschini, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni trenta, precisamente dal 16 maggio al 14 giugno 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

<https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)